



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale



Comune di Mira

(Provincia di Venezia)

Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

Le modifiche al presente regolamento sono state apportate con deliberazione di C.C. n. 157 del 11/12/2008



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 Istituzione della tariffa	3
Art. 2 Ambiti di applicazione della tariffa.....	3
Art. 3 Definizioni.....	3
Art. 4 Attività convenzionate	3
Art. 5 Costo e gestione del servizio	4
Art. 6 Presupposto della tariffa	4
Art. 7 Piano finanziario.....	4
Art. 8 Determinazione della tariffa	5
TITOLO II - DELLE TARIFFE	5
Art. 9 Soggetti passivi	5
Art. 10 Esclusioni	6
Art. 11 Commisurazione della tariffa.....	7
Art. 12 Commisurazione della superficie	7
Art. 13 - Utenze non domestiche - calcolo della tariffa.....	8
Art. 14 Utenze Domestiche – calcolo della tariffa e commisurazione del nucleo familiare	8
Art. 15 Tariffa giornaliera	9
Art. 16 Modalità per conseguire riduzioni	10
Art. 17 Riduzioni Tariffarie	10
Art. 18 Agevolazioni Tariffarie.....	11
TITOLO III - DENUNCIE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI.....	12
Art. 19 Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione	12
Art. 20 Contenuto della denuncia	13
Art. 21 Obbligo degli uffici comunali	13
Art. 22 Verifica dell'entrata.....	14
Art. 23 Riscossione e conguagli	14
Art. 24 Disposizioni in materia di rimborsi	14
Art. 25 Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti.....	15
Art. 26 Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti	15
Art. 27 Transazione di crediti	15
Art. 28 Violazioni e penalità	15
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.....	16
Art. 29 Tributo ambientale	16
Art. 30 Abolizione della TARSU.....	16
Art. 31 Entrata in vigore	16
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE CLASSI TARIFFARIE – allegato sub a)	17



TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione della tariffa

1. I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale, dovranno essere coperti a decorrere dal 1/1/2003 con un'entrata tariffaria annuale la cui titolarità per la determinazione spetta al Comune.
2. Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

Art. 2 Ambiti di applicazione della tariffa

1. La gestione e la disciplina territoriale del servizio di raccolta, trasporto, trattamento deposito, stoccaggio e smaltimento finale dei rifiuti, compreso il dimensionamento della privativa e l'assimilazione è demandata al vigente "Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti"
2. La tariffa si applica per intero su tutto il territorio comunale.
3. La mancata utilizzazione del servizio o l'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa

Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

Art. 3 Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- per "**tariffa**", il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art. 1
- per "**ente gestore**" il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, e all'applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione;
- per "**convenzione**" l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale ed ente gestore;
- per "**Decreto**" il Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;
- per "**rifiuti**", tutti i rifiuti, urbani e assimilati, come definiti e classificati dall'art. 7 del Decreto;
- per "**metodo normalizzato**" il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge (DPR 27.4.1999, n. 158).

Art. 4 Attività convenzionate



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

1. Il Comune affida in concessione tutte le attività di gestione della tariffa al soggetto gestore del servizio, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52, c. 5, del D.Lgs. 446/97.
2. Tale convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente, salvo conguaglio, in rapporto alle effettive prestazioni reciproche.
3. Il Settore Finanziario dell'Ente vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 5 Costo e gestione del servizio

1. L'Ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli dichiarati urbani nel rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento Comunale del servizio. Nel territorio comunale in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, l'Ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale la proposta del piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 6 Presupposto della tariffa

1. La Tariffa ha natura obbligatoria. L'obbligatorietà è prevista dall'art. 49, comma 3, del Decreto.
2. Presupposto dell'assoggettamento alla tariffa è la disponibilità, la conduzione, l'uso in qualsiasi forma, o il possesso di locali ed aree ad uso abitativo o produttivo di qualsiasi genere in cui si generano o possono generarsi rifiuti urbani o assimilati agli urbani anche in quantità minima, nonché l'esercizio nel territorio comunale di una attività o professione, comunque denominata, suscettibile in qualche modo di produrre anche solo potenzialmente rifiuti di carattere urbano o assimilato all'urbano.
3. L'iscrizione nei registri e albi o elenchi professionali e l'iscrizione alla camera di commercio, nonché l'iscrizione negli elenchi previdenziali e assistenziali che comportano il versamento di contributi specifici costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa in quanto confermano l'esercizio anche potenziale di un'attività o professione.

Altrettanto dicasi per l'iscrizione nei registri anagrafici.

Art. 7 Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa si farà riferimento al piano finanziario predisposto dal gestore del servizio sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento al piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Il Comune approva, su proposta dell'Ente gestore, il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. L'Ente gestore provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui ai precedenti commi.

Art. 8 Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.
2. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 7, la Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, determina l'articolazione tariffaria per le singole utenze, sia per la quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
3. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, s'intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
4. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno in corso e verrà applicata salvo conguaglio.
5. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro 30 giorni dalla trasmissione dei dati a consuntivo forniti, nel termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo, dall'Ente gestore e qualora si determini una variazione dei costi, la Giunta Comunale provvederà a rideterminare la tariffa riservandosi di procedere al conguaglio della somma per mantenere la copertura integrale dei costi.

TITOLO II - DELLE TARIFFE

Art. 9 Soggetti passivi

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano, conducono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 6 ovvero occupano, conducono e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di seconda abitazione, i soggetti coobbligati sono i soggetti proprietari dell'abitazione anche se residenti in



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

altri comuni. Tale vincolo di solidarietà opera in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

6. In caso di locazione di alloggio ad inquilini occasionali e non, a prescindere dalla durata e dalla data di stipulazione del contratto di locazione, il proprietario dell'immobile è obbligato in solido con il conduttore, al pagamento della tariffa dovuta per il periodo di riferimento. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
7. Nel caso che nella stessa abitazione con medesimo numero civico vi siano più nuclei familiari conviventi, i metri quadrati presi a base di calcolo saranno suddivisi proporzionalmente al numero delle persone facenti parti dei diversi nuclei familiari, salvo dimostrata diversa separazione fisica degli spazi occupati dai diversi nuclei familiari.

Art. 10 Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:
 - I locali e le aree adibiti ad Uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
 - le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di almeno 2 degli allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (acqua, luce, gas);
 - le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
 - le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
 - i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
 - gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;
 - i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - musei, pinacoteche e simili;
 - comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione, o mediante dichiarazione di cui alla Legge 15/68, e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione nonché i locali adibiti a ricovero di animali e fienili, fatta eccezione per eventuali locali o superfici ove venga esercitata attività commerciale di prodotti ricavati dalla propria attività, per i quali l'assoggettamento a tariffa viene effettuato secondo le modalità di cui all'art. 12 c. 6 del presente regolamento;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Per quanto concerne l'esistenza di altri locali fisicamente separati, all'interno della stessa area, nei quali viene svolta un'attività commerciale, artigianale o utilizzati come ufficio di almeno 7 metri quadrati, l'assoggettamento a tariffa degli stessi viene effettuato secondo le modalità di cui all'art. 12 c. 6 del presente Regolamento.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

4. La tariffa è dovuta in forma ridotta per quei rifiuti assimilati che le utenze non domestiche avviano a recupero ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 22/97 con le modalità indicate al successivo art. 18.
5. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 19 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
6. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 24 con diritto a restituzione dell'importo pagato
7. L'elencazione dei locali e delle aree di cui al comma 2 é a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 11 Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una componente fissa (Tariffa fissa = TF) e da una componente variabile (Tariffa variabile = TV).
 - La componente fissa (TF) è quella che dovrà essere pagata da tutti per coprire i costi generali (gestione rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, pulizia strade, costi amministrativi, costi generali di gestione dei rifiuti, costi comuni, investimenti e relativi ammortamenti) non legati alla quantità dei rifiuti singolarmente prodotti.
 - La componente variabile (TV) è quella che dovrà essere pagata dai produttori di rifiuti in relazione alla quantità conferita, per coprire i costi di trattamento e smaltimento degli stessi e i costi aggiuntivi degli utenti singolarmente attivati o provocati
2. Il Comune, sulla base del Piano finanziario:
 - suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (**Td**) e quelle dovute dalle utenze non domestiche ovvero di attività economiche (**Tnd**);
 - assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (**TFd**) e di attività (**TFnd**);
 - assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (**TVd**) e di attività (**TVnd**)
 - definisce le modalità di accesso da parte delle utenze e di erogazione delle agevolazioni e alle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art. 49 del D.lgs 22/97.
3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa vanno definiti ogni anno dalla Giunta Comunale sulla scorta del piano finanziario e della relazione di accompagnamento predisposti e approvati dal gestore del servizio.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 12 Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali imponenti viene determinata sul filo interno dei muri ed é desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta.
2. Le superfici coperte sono computabili per intero qualora abbiano un'altezza pari o superiore a metri. 2,00.
Per altezze inferiori, ma comunque superiori a metri 1,00 si applica un coefficiente di riduzione di 0,5
Le superfici con altezze inferiori a metri 1,00 sono escluse dalla tariffa
3. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. Ai fini della determinazione della superficie imponente le aree scoperte operative vengono conteggiate al 55%.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

5. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
6. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
7. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
8. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfetariamente delle percentuali sotto riportate:

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50%
Laboratori di analisi mediche	25%
Laboratori fotografici, eliografie	40%
Ambulatori medici e dentistici, odontotecnici, radiologici	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
Distributori di carburante, autoriparatori, gommisti, elettrauto	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
Caseifici e cantine vinicole	25%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	30%
Officine di carpenteria metallica, tornerei, officine metalmeccaniche	30%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	70%
Lavorazione materie plastiche e vetroresina	70%

9. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.

Art. 13 - Utenze non domestiche - calcolo della tariffa.

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune prende a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La classificazione delle attività economiche nelle classi tariffarie è quale risulta dalla tabella allegata sub a)

Art. 14 Utenze Domestiche – calcolo della tariffa e commisurazione del nucleo familiare

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La fatturazione della tariffa avverrà in due emissioni semestrali di acconto, conguagliate nella 1^a fattura dell'annualità successiva, ciascuna delle quali pagabile in 2 rate o, se preferibile, in unica soluzione.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

La tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare iscritti all'anagrafe della popolazione secondo il seguente prospetto:

bimestre gennaio/febbraio	popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
bimestre marzo/aprile	popolazione al 28 febbraio stesso anno;
bimestre maggio/giugno	popolazione al 30 aprile stesso anno
bimestre luglio/agosto	popolazione al 30 giugno stesso anno;
bimestre settembre/ottobre	popolazione al 31 agosto stesso anno;
bimestre novembre/dicembre	popolazione al 31 ottobre stesso anno

Qualora la tempistica di fatturazione non consenta, nella 1^a o nella 2^a fattura di acconto, di osservare le variazioni anagrafiche come indicate nel suddetto prospetto, tali variazioni saranno acquisite per il calcolo della tariffa e conguagliate nella 1^a fattura dell'annualità successiva.

Per le nuove utenze, la tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia in sede di iscrizione all'ufficio Anagrafe o, se momento antecedente, in sede di occupazione o detenzione dei locali.

3. Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente da soggetti residenti nel Comune o in altri Comuni, si farà riferimento alla seguente tabella:

- sino a mq. 90	n. 1 occupante
- Oltre mq. 90	n. 2 occupanti

Art. 15 Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno solare ha durata complessiva inferiore a 183 giorni anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 e maggiorata del **50%** con un minimo di complessive € 6,00 ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni.
3. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
5. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso le penali e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc..
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
 - f) occupazioni realizzate da utenti che svolgono attività non avente scopo di lucro, anche se consistenti in attività commerciali, purché risultino strumentali per il raggiungimento di scopi sociali, umanitari, di



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

ricerca scientifica per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ed in generale di carattere filantropico.

7. La tariffa giornaliera, essendo nella maggior parte dei casi correlata ad una autorizzazione ad occupare suolo pubblico, può essere applicata e riscossa dall'ufficio comunale o da altro soggetto convenzionato competente alla riscossione della tassa per l'occupazione del suolo ed è riversata semestralmente all'Ente gestore

Art. 16 Modalità per conseguire riduzioni

1. Le richieste di riduzione, di cui al successivo art. 17, devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'art. 19 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni, di cui ai commi precedenti verranno applicate alla prima fatturazione utile.
4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
5. L'Ente gestore, in ogni tempo, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.
6. Nel caso di richiesta di riduzioni legate alla pratica del compostaggio domestico e non domestico le verifiche di cui al comma 5 dovranno accertare: la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico e non domestico ed il suo utilizzo, l'effettivo utilizzo del composte, testimoniato dalla presenza di materiale fresco, l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta.
7. La denuncia di rinuncia alla agevolazione di cui all'articolo 18 comma 1° lettere a) e c) del presente Regolamento dovrà essere presentata entro il primo giorno di sportello successivo alla assunzione di tale decisione e avrà decorrenza dal mese successivo alla presentazione della denuncia.

Art. 17 Riduzioni Tariffarie

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. Per i locali e le aree scoperte, situati al di fuori della zona in cui è attivato il servizio è stabilita una riduzione della tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile,:
 - **60%** nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta sia compresa tra i 600 ed i 1000 metri;
 - **70%** nel caso di distanza superiorerestando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
3. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 270 giorni dell'anno solare, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultate dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
4. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente (utenze non stabilmente attive, quali seconde case di cittadini residenti nel Comune) è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al **50%**.
5. Nel caso di locali ed aree, relative ad utenze domestiche, non utilizzate a causa di ricovero in Istituti degli occupanti per un periodo superiore a mesi tre si applica una riduzione, sulla parte variabile della tariffa proporzionale al periodo di mancato utilizzo dell'immobile. Detta riduzione ammonta alla totalità della parte variabile della tariffa riferita alla persona ricoverata o degente.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

6. Nel caso di locali ed aree, relativi ad utenze domestiche, non utilizzate da residenti che per vari motivi sono assenti per periodi prolungati (per periodi di almeno 6 mesi continuativi ed esclusivamente nei casi di residenti con lavoro all'estero, studenti all'estero e nei casi di comprovata assenza per assistenza di familiari residenti in altro Comune) si applica la riduzione totale della parte variabile della tariffa riferita alla persona assente in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo dell'immobile.
7. Nel caso di locali ed aree, relativi ad utenze domestiche, non utilizzate in attesa di essere vendute, pur con utenze attive, ma senza la presenza di domiciliati né di residenti, è prevista la riduzione totale della parte variabile della tariffa. Tale riduzione spetta per un periodo massimo di un anno. La riduzione spetta per una sola volta e ha decorrenza dal momento della denuncia di messa in vendita dell'immobile.
8. Per i locali utilizzati, limitatamente alle attività di "Bed and Breakfast" ancorché negli stessi venga offerta la prima colazione, si stabilisce che la categoria tariffaria da applicare agli stessi è quella n. 8 "alberghi senza ristorante".

Art. 18 Agevolazioni Tariffarie

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:
 - a) per le utenze domestiche è applicato uno sconto (sulla parte variabile della tariffa), pari al 25% a favore delle utenze che dichiarano, mediante comunicazione di avvio del compostaggio domestico secondo la vigente modulistica, di provvedere al compostaggio domestico; l'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. Potranno, inoltre, essere definiti ulteriori sconti, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte di predefiniti aggregati di utenze. Il compostaggio domestico **dovrà** essere effettuato nel terreno di pertinenza dell'abitazione **e dovrà essere praticata in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare**. La riduzione di cui alla presente lettera, una volta presentata la comunicazione, decorre dal semestre solare successivo alla data di presentazione e compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta;
 - b) per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti solidi assimilati agli urbani nonché di imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo ovvero avviati al recupero ai sensi dell'art. 21, c. 7 del D.Lgs. 22/97, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo. A tale scopo si precisa che la parte variabile della tariffa viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

riutilizzo/recupero oltre il 10% e fino al 20% del totale rifiuti prodotti	riduzione del 10%
riutilizzo/recupero oltre il 20% e fino al 30% del totale rifiuti prodotti	riduzione del 20%
riutilizzo/recupero oltre il 30% e fino al 50% del totale rifiuti prodotti	riduzione del 30%
riutilizzo/recupero oltre il 50% e fino al 75% del totale rifiuti prodotti	riduzione del 60%
riutilizzo/recupero oltre il 75% del totale rifiuti prodotti	riduzione del 80%
 - c) per le utenze non domestiche di cui alle categorie: "ortofrutta, fiori e piante", "**alberghi con ristorante**", "**ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**", "**mense, birrerie, amburgherie**" è applicato uno sconto (sulla parte variabile delle tariffe) pari al 25% a favore degli utenti che dichiarano, mediante comunicazione di avvio del compostaggio non domestico di provvedere in proprio al compostaggio. **Per godere di tali riduzioni devono ricorrere le seguenti condizioni:**
 1. **l'attività di compostaggio deve essere praticata in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare.**
 2. **l'attività di compostaggio deve essere svolta nello stesso sito in cui sono prodotti i rifiuti e non prevedere alcun trasporto in luogo diverso ancorché nel territorio comunale di Mira.**



Con la richiesta di beneficio della riduzione della Tariffa di Igiene Ambientale l'utente deve sottoscrivere una apposita convenzione con il soggetto Gestore, nella quale, oltre a dichiarare la sussistenza delle sopraelencate condizioni accetta di consentire l'accesso al sito dove si effettua il compostaggio da parte degli incaricati del soggetto Gestore al fine di verificare la reale pratica del compostaggio, nonché la corretta gestione.

La riduzione di cui alla presente lettera, una volta presentata la comunicazione, decorre dal semestre solare successivo alla data di presentazione e compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione di cui al precedente c.1° lett. b), prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
4. Su richiesta dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (**m.u.d.**) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
5. La tariffa variabile è ridotta del **20%** nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, le quali dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento selettivo e qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio.

TITOLO III - DENUNCIE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

Art. 19 Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento determinate con la Delibera di articolazione tariffaria e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
2. In tutti i casi di inizio o cessazione della detenzione o occupazione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 9 devono presentare all'Ente Gestore, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione o cessazione, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti anche presso gli uffici comunali. La cessazione dell'utenza, comunicata nelle forme sopra descritte, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettivamente cessata l'occupazione o detenzione dei locali.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, secondo le modalità e il termine di 90 giorni previsti nel precedente comma, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. Per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta all'Ente gestore.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

6. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza almeno mensile ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenze e domicilio.

E' fatto obbligo agli Uffici del Commercio del Comune di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza almeno trimestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazioni di autorizzazione.

Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 2 anche in assenza di detto invito. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute l'Ente Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi.

7. La cessazione dell'utenza non domestica, da presentarsi entro 90 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettivamente cessata l'occupazione o detenzione dei locali.
8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, entro 90 giorni dalla data di effettiva cessazione di occupazione o detenzione dei locali, la tariffa non è dovuta per i periodi successivi qualora l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
9. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
10. Gli effetti generati dalle variazioni intervenute ai sensi dei commi precedenti si producono a decorrere dalla prima emissione utile di bollettazione.

Art. 20 Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:
 - a) Codice fiscale del titolare
 - b) Cognome Nome (Denominazione impresa)
 - c) Luogo e data di nascita
 - d) Domicilio fiscale
 - e) L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate
 - f) La data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi e/o autocertificazione, se non residenti nel Comune.
3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante. In caso di variazione di questo ultimo dovranno essere comunicati, entro 60 giorni, all'Ente Gestore i dati del nuovo rappresentante, il quale dovrà provvedere a confermare gli elementi contenuti nella denuncia.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
5. In sede di prima applicazione si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica all'intestatario della scheda ex TARSU.

Art. 21 Obbligo degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, tributi, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono tenuti a comunicare all'Ente Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 19 c.6°.



Art. 22 Verifica dell'entrata

1. L'ente gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
2. A tale scopo può:
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo;
 - richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
 - verificare direttamente le superfici con visura dei locali e delle aree previa accettazione dell'utenza.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione varranno le considerazioni dell'Ente Gestore.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati mediante avviso di rettifica/accertamento (1° invito) inviato con raccomandata A.R. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica dell'avviso inviato. L'ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel 1° invito.

Art. 23 Riscossione e conguagli

1. L'ente gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa, garantendo una pluralità di forme di pagamento quali bollettino postale, banca etc, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal presente Regolamento e dal disciplinare per l'affidamento del servizio.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. L'ente gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art. 24 Disposizioni in materia di rimborsi

1. L'utente può richiedere al Gestore del servizio il rimborso della somma versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente gestore per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.
3. L'Ente gestore procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte dell'utente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

4. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
5. Non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale a € 10,33.

Art. 25 Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1. Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento della tariffa da parte degli eredi sono differiti di tre mesi
2. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.

Art. 26 Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti previsti dall' art. 9 del vigente Regolamento Comunale per la gestione delle entrate.

Art. 27 Transazione di crediti

1. L'Ente gestore può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di € 258,00 e comunque fino al 60% del totale dovuto. Per importi superiori la transazione dovrà essere disposta previo atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 28 Violazioni e penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 22.
2. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'ente gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, l'ente gestore provvederà ad addebitare gli interessi di mora con le seguenti modalità :
 - ritardo fino a 30 giorni: interessi calcolati su base annua , pari al tasso legale;
 - ritardo superiori ai 30 gg. interessi calcolati su base annua, pari al tasso legale maggiorato di 3,5 punti percentuali.
3. In caso di mancato pagamento l'Ente Gestore provvederà a sollecitare l'utente nelle forme che di volta in volta riterrà opportune; spese ed interessi derivanti da questa attività saranno a carico dell'utente moroso e non potranno in alcun caso superare le spese e gli interessi previsti per le riscossioni coattive secondo le norme indicate nei commi successivi.
4. Se il pagamento non dovesse pervenire l'Ente Gestore avvierà le procedure legali di riscossione anche avvalendosi delle procedure di riscossione coattiva secondo le norme e alle condizioni previste dal comma 6, Art. 52 D.Lgs 446/97 e successive modificazioni.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

5. In caso di omessa comunicazione di cui all'art. 19 l'Ente Gestore applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari al 50% dell'ammontare della Tariffa accertata, con un minimo di € 25,80 ed un massimo di € 150,00.
6. In caso di infedele e/o incompleta comunicazione di cui all'art. 19 l'Ente Gestore applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari al 25% dell'ammontare della Tariffa accertata, con un minimo di € 25,80 ed un massimo di € 150,00.
7. *abrogato.*
8. In caso di comunicazione di inizio (occupazione, detenzione o conduzione) pervenuta oltre il termine di cui all'art. 19 comma 2 l'Ente Gestore applicherà alla tariffa una maggiorazione pari a euro 25,80
9. In caso di comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento pervenuta oltre il termine di cui all'art. 19 comma 3 che determini un incremento della tariffa dovuta dall'utente, l'Ente Gestore applicherà una maggiorazione pari a euro 25,80.
10. Nel caso in cui venga accertata la mancata effettuazione del compostaggio domestico o di quello non domestico di cui al precedente articolo 18 comma 1° lettere a) e c), o la violazione delle corrette modalità di compostaggio di cui al precedente art. 16 c.6, il contribuente incorrerà nella sanzione ammontante al 100% della tariffa variabile da corrispondere nell'anno in cui è stata accertata la violazione, senza considerare l'agevolazione per il compostaggio. Per l'anno in cui viene accertata l'infrazione il contribuente non potrà presentare dichiarazione di effettuazione di compostaggio domestico o non domestico.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 29 Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. 22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, si applica, in assenza di specifiche disposizioni, prendendo come parametro di riferimento la superficie, prevista al comma 1 del citato art. 19, e quindi limitatamente alla quota della tariffa fissa.
2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia, dall'Ente Gestore, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 30 Abolizione della TARSU

1. Dal 1 gennaio 2003 o altro termine previsto dalla legge, è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D.Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel Regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 158 del 31 ottobre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 31 Entrata in vigore

1. *abrogato*
2. Il presente Regolamento, così come modificato, ha effetto con la decorrenza prevista dall'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000.
3. Per quanto non espressamente non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 e 446/97 nonché dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.
4. E' da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE CLASSI TARIFFARIE – allegato sub a)

categoria	Elenco attività indicate nel decreto	Ulteriore elencazione stabilita dal Comune
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza bar ristoro, tecnico-economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; Scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; Centri di istruzione e formazione lavoro
2	Cinematografi e teatri	Locali destinati a congressi, convegni etc
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Magazzini industriali senza attività produttiva, depositi attività edile e simili, commercio all'ingrosso/ depositi alimentari e non, compresi magazzini di bibite e garage tenuti a disposizione.
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	
5	Stabilimenti balneari	
6	Esposizioni, autosaloni	Gallerie d'asta, Commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristorante	Ostelli per la gioventù, Foresterie, Alberghi diurni e simili, Alberghi, Locande, Pensioni, Affittacamere e alloggi, Residences, Case albergo,
9	Case di cura e riposo	Caserme, collettività e convivenza in genere.
10	Ospedali	Ambulatori distaccati dell'ospedale tassati solo per le superfici adibite a magazzini, spazi di attesa, con esclusione degli uffici che vengono inseriti nella cat. 11
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Istituti assicurativi pubblici e privati .Autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private
12	Banche e istituti di credito	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografi, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili, oreficerie e telefonia, giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici,
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Comprese le erboristerie e articoli sanitari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, anti-quariato	Mercerie, videonoleggio, negozi d'arte e strumenti musicali, numismatica
16	Banchi di mercato beni durevoli	Banchi di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Compresi studi fisioterapici e della cura della persona in genere
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Restauro mobili, riparazione-manutenzione macchine per ufficio ed elaborazione, lavanderie e pulisecco, riparazione TV, carpenteria, stirerie, vetrie con produzione di serramenti



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Compresi i gommisti
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, lab. confezioni , maglierie e sartorie, calzifici, calzolaio, tappezzerie, tipografie, corniciai, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab.di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafo e fotografico, gelaterie artigianali, pizzerie artigianali per esportazione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticcerie	Comprese gelaterie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Comprese enoteche e vendita al dettaglio di bibite
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Discount
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato generi alimentari	Compresi altri beni non durevoli e fiori
30	Discoteche, night club	